

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMPLETO
(AUTISTA E SCUOLABUS) PER IL PERIODO SETTEMBRE 2020 / GIUGNO 2022 – Smart
C.I.G. Z1F2DAB243. Capitolato speciale d'appalto**

INDICE

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Art. 2 – Durata dell'appalto

Art. 3 – Disciplina applicabile per l'affidamento del servizio

Art. 4 – Modalità di esecuzione del servizio di trasporto scolastico

Art. 5 – Percorsi e orari di riferimento servizio di trasporto scolastico

Art. 6 – Condizioni del servizio di trasporto scolastico

Art. 7 – Personale adibito ai servizi oggetto dell'appalto

Art. 8– Obblighi della Ditta appaltatrice

Art. 9 – Oneri della Ditta appaltatrice

Art. 10 – Subappalto e cessione del contratto

Art. 11 – Responsabilità

Art. 12 – Valore dell'appalto

Art. 13 – Corrispettivo del contratto

Art. 14 – Varianti

Art. 15 – Garanzie

Art. 16 – Verifiche

Art. 17 – Penali

Art. 18 – Clausola risolutiva espressa

Art. 19 – Recesso

Art. 20 – Cause sopravvenute - Sospensione

Art. 21 – Esecuzione in danno

Art. 22 – Divieto di tacito rinnovo

Art. 23 – Trattamento di dati personali

Art. 24 – Foro competente

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto è costituito dai seguenti servizi da prestare negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 con le modalità stabilite nel presente Capitolato:

- trasporto scolastico completo – autista e scuolabus – per il tragitto casa/scuola e ritorno, ovvero solamente uno dei due percorsi a seconda delle richieste avanzate in sede di presentazione della domanda di iscrizione, con una percorrenza media di 2.000 km mensili corrispondenti a circa 14 ore di servizio settimanale, con facoltà di effettuare il servizio nei territori dei comuni limitrofi, eventualmente su richiesta dei richiedenti, per alunni frequentanti le scuole del territorio;
- trasporto dalla Scuola Primaria Sante Bonvento, Piazza Vallin Mons. Ernesto, n. 1, Bosaro, alla Scuola dell'Infanzia S. Sebastiano Martire Via Guglielmo Marconi, n. 67, Bosaro (distanza: circa 500 metri) e ritorno in occasione della pausa mensa (un giorno a settimana);

Art. 2 – Durata dell'appalto

1. L'appalto in oggetto avrà durata per gli anni scolastici per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 con decorrenza dal primo giorno di scuola dell'anno scolastico 2020/2021; sarà cura dell'Amministrazione comunale, sulla base del calendario delle lezioni comunicato dal competente Istituto comprensivo, informare la Ditta appaltatrice dell'effettiva data di inizio e fine servizio per ciascun anno scolastico.

2. Il Comune di Bosaro si riserva la facoltà di avviare il servizio in via d'urgenza, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente onere dell'aggiudicatario di iniziare l'esecuzione.

3. Il Comune di Bosaro si riserva, altresì, di modificare la decorrenza iniziale dell'appalto in dipendenza dell'esito della procedura di aggiudicazione, adeguando l'importo contrattuale all'effettiva durata della prestazione.

Art. 3 – Disciplina applicabile per l'affidamento del servizio

1. Il presente Capitolato speciale d'appalto ha valore di disciplina generale, che si pone a corredo dell'offerta.

2. Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione la seguente normativa:

- gli articoli contenuti nel D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in materia di appalti pubblici di servizi e forniture;
- il Regolamento di attuazione del Codice dei contratti D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
- la disciplina di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827, per quanto applicabile;
- le disposizioni contenute nel Codice Civile.

3. Per quanto riguarda, in particolare, il trasporto scolastico, si fa riferimento al D. M. 31 gennaio 1997 recante "*Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico*" e alla Circolare del Ministero Trasporti e Navigazione 11 marzo 1997, n. 23 nonché alla specifica disciplina regionale di cui alla L. R. Veneto 14 settembre 1994, n. 46 e alla L. R. Veneto 3 aprile 2009, n. 11 e ss. mm. ii.

Art. 4 – Modalità di esecuzione del servizio di trasporto scolastico

1. Il servizio è svolto dalla Ditta appaltatrice con personale e autoveicoli propri, a proprio rischio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso.

2. La Ditta appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti i veicoli in servizio e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche,

compresi i provvedimenti che dovessero essere eventualmente adottati in data successiva a quella dell'affidamento del servizio.

3. La Ditta appaltatrice dovrà svolgere il servizio conformemente al presente Capitolato, con regolarità in tutti i giorni previsti dal calendario scolastico, nel rispetto degli orari richiesti e sui percorsi e con le fermate previste dal competente ufficio comunale, prima dell'inizio dell'anno scolastico, sulla base delle iscrizioni pervenute.

4. Per lo svolgimento del servizio la Ditta dovrà impiegare n. 1 (uno) mezzo in regola con quanto disposto dal D. M. 31 gennaio 1997 "*Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico*" ed alla successiva Circolare n. 23 del 01.03.1997 del Ministero dei Trasporti e della navigazione, dal Codice della Strada e corrispondenti alle caratteristiche costruttive di cui al D. M. 18 aprile 1977, come modificati e integrati con successivi D. M. 13.01.2004 e D. M. 01.04.2010 nonché, in generale, a tutte le normative in materia di trasporto scolastico.

In particolare detto mezzo dovrà:

- essere idoneo al trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo;
- avere anno di prima immatricolazione non antecedente il 2010;
- avere una capienza minima di 28 (ventotto) posti oltre conducente e accompagnatore;
- avere le seguenti dimensioni massime: lunghezza m. 9 (nove) e larghezza m. 2,5 (due virgola cinque);
- essere dotati di cronotachigrafo e apertura a distanza degli sportelli;
- avere sul parabrezza un cartello con la scritta "Comune di Bosaro – Servizio di Trasporto scolastico";

Per l'effettuazione del trasporto scolastico, il predetto automezzo dovrà essere utilizzato nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione dello stesso, contenute nel D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "*Nuovo Codice della strada*" e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

Pena la revoca dell'aggiudicazione e la risoluzione contrattuale, la Ditta appaltatrice si obbliga ad avere la proprietà o la piena disponibilità giuridica di detto mezzo almeno venti giorni, naturali, successivi e continui prima della data di inizio del servizio, senza computare a tal fine il giorno di inizio del servizio, e per tutta la durata dell'appalto, trasmettendone al competente ufficio comunale i relativi libretti di circolazione e le successive loro variazioni/aggiornamenti.

5. La Ditta appaltatrice ha, altresì, l'obbligo di:

- assicurare la costante efficienza dei mezzi impiegati con particolare riferimento alle misure di sicurezza;
- rispettare la capienza massima per cui ogni singolo mezzo è stato collaudato;
- non impiegare mezzi che consentano il trasporto di passeggeri in piedi;
- garantire la sostituzione dei mezzi che non rispondessero più a requisiti di funzionalità, fruibilità e/o decoro.

6. La Ditta dovrà, inoltre, assicurare la disponibilità di idonei mezzi di scorta in numero sufficiente per poter effettuare le necessarie sostituzioni temporanee in caso di guasti o avarie dei mezzi principali. Resta inteso che detti mezzi di scorta dovranno essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di trasporto delle persone e di trasporto scolastico. Per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo non superiore a trenta giorni per anno scolastico, pena la risoluzione del contratto, potranno essere impiegati anche:

- automezzi con anno di prima immatricolazione antecedente al 2010.

Dei casi di sostituzione previsti al presente comma, la Ditta dovrà dare tempestiva comunicazione per iscritto al Comune, trasmettendo contestualmente i libretti di circolazione dei nuovi mezzi utilizzati e copia delle relative polizze assicurative quietanzate.

Art. 5 – Percorsi e orari di riferimento servizio di trasporto scolastico

1. L'istituzione scolastica interessata dal servizio è la Scuola Primaria Sante Bonvento di Bosaro. Si precisa che il mercoledì è richiesto il servizio di trasporto dalla Scuola Primaria Sante Bonvento, Piazza Vallin Mons. Ernesto, n. 1, Bosaro, alla Scuola dell'Infanzia S. Sebastiano Martire Via Guglielmo Marconi, n. 67, Bosaro (distanza: circa 500 metri) e ritorno in occasione della pausa mensa.

2. Il percorso dello scuolabus dovrà essere effettuato in modo tale da rispettare gli orari giornalieri concordati dal Comune di Bosaro con i competenti organismi scolastici.

3. Prima dell'inizio di ciascun anno scolastico il competente ufficio comunale elaborerà, sulla base delle iscrizioni pervenute, il "Piano di trasporto" comprendente i singoli percorsi dello scuolabus con l'indicazione delle fermate e il nominativo degli utenti. La percorrenza viene stimata in 2.000 km mensili corrispondenti a circa 14 ore di servizio settimanale, con facoltà di effettuare il servizio nei territori dei comuni limitrofi, eventualmente su richiesta dei richiedenti, per alunni frequentanti le scuole del territorio. La Ditta si obbliga a garantire il servizio anche per gli utenti che lo abbiano richiesto successivamente all'inizio dell'anno scolastico, fatto salvo che la capienza legale dei mezzi lo consenta, con le precisazioni di cui al successivo art. 15.

4. Gli orari del "Piano di trasporto" potranno, comunque, essere soggetti a variazioni, anche temporanee, in funzione di eventuali diverse articolazioni dell'attività didattica, che saranno tempestivamente comunicate alla Ditta appaltatrice da parte del competente ufficio comunale, al fine di adeguarvi il servizio.

Art. 6 – Condizioni del servizio di trasporto scolastico

1. Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi servizio pubblico essenziale, ai sensi della L. 12 giugno 1990, n. 146 recante "*Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali*" e ss. mm. ii., non potrà, per nessuna ragione, essere sospeso o abbandonato e dovrà essere effettuato in ogni giorno di scuola previsto dal calendario scolastico. Tuttavia, nel caso di comprovata assoluta impossibilità di effettuare o completare il servizio, un incaricato della Ditta, nel più breve tempo possibile, transiterà lungo il percorso per avvisare l'utenza in modo che non restino lungo la strada utenti senza alcuna informazione al riguardo; contestualmente ne dovrà essere data tempestiva comunicazione al Comune.

2. All'andata, il personale preposto alla guida del mezzo, una volta giunto al plesso della scuola primaria, si accerterà che tutti gli alunni trasportati accedano al plesso. Al ritorno, fatta eccezione per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria autorizzati all'utilizzo in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico ai sensi dell'art.19 bis del D. L n. 148/2017 convertito in L. n. 172/2017, è necessaria la presenza dei genitori, o di persona da questi delegata, al momento della discesa e per il rientro a casa.

3. E' fatto obbligo alla Ditta appaltatrice di segnalare tempestivamente per iscritto al Comune di Bosaro tutto ciò che può impedire il regolare svolgimento del servizio, ivi compreso ogni comportamento dell'utenza che sia di pregiudizio al corretto espletamento del servizio. E' compito del Comune di Bosaro, provvedere ad assumere idonei provvedimenti.

Art. 7 – Personale adibito ai servizi oggetto dell'appalto

1. Il personale preposto alla guida dei mezzi dovrà essere in possesso di idonea patente di guida, del CQC (certificato di qualificazione del conducente) e dovrà osservare, oltre a tutte le norme vigenti in materia, anche le seguenti prescrizioni:

- garantire massima serietà, diligenza, correttezza e riservatezza nello svolgimento delle proprie mansioni e mantenere un comportamento rispettoso nei confronti dell'utenza;
- osservare scrupolosamente le norme del Codice della Strada;
- non far salire sull'autoveicolo persone estranee al servizio stesso e/o non autorizzate;
- non abbandonare il veicolo, lasciando i minori privi di sorveglianza.

2. Il Comune di Bosaro non è in alcun modo parte di qualsivoglia rapporto di lavoro con il personale esercente le prestazioni contrattuali, per il quale è responsabile la Ditta appaltatrice, che dovrà sopportare anche tutti gli oneri per la sicurezza all'uso necessari. Il Comune di Bosaro, pertanto, è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato.

3. La Ditta appaltatrice è tenuta ad osservare le disposizioni legislative e regolamentari sul personale in materia di trattamento giuridico ed economico previsti dai relativi contratti di lavoro e accordi integrativi locali, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di protezione assicurativa ed assistenziale, comprese quelle che verranno emanate nel corso dell'esecuzione del servizio in oggetto.

4. In particolare, la Ditta deve essere in regola con le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dovrà adibire al servizio solo il personale che risulti idoneo alla mansione specifica a seguito dei periodici accertamenti sanitari di legge.

5. La Ditta appaltatrice ha l'obbligo di comunicare per iscritto al Comune di Bosaro, prima dell'inizio del servizio e di ogni variazione successiva, i nominativi e un recapito telefonico degli autisti addetti al trasporto e si impegna a richiamare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero un contegno dignitoso o fossero abitualmente trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto e/o riprovevole nei confronti della particolare categoria di utenti.

6. È fatto obbligo, altresì, di acquisire per i soggetti impiegati nella guida dello scuolabus il certificato di cui all'art. 25 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, al fine di verificare l'esistenza di eventuali condanne per i reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del Codice Penale, ovvero irrogazione di sanzioni interietive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti con i minori.

Art. 8 – Obblighi della Ditta appaltatrice

1. La Ditta appaltatrice è tenuta a procurarsi ogni licenza, permesso ed autorizzazione necessari per il regolare svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato.

2. La Ditta appaltatrice dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Bosaro che la predetta Ditta dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione del contratto, secondo le modalità previste nel medesimo.

3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, la Ditta appaltatrice assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto, secondo la disciplina contenuta nella legge sopra richiamata. L'inadempienza di tali obblighi comporta la risoluzione di diritto del contratto medesimo, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 9 – Oneri della Ditta appaltatrice

1. Sono a carico della Ditta appaltatrice i seguenti oneri per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato:

- spese per il personale in base ai contratti collettivi di lavoro e oneri corrispondenti;
- spese per i consumi di esercizio (carburanti, lubrificanti, etc), di manutenzione ordinaria e straordinaria e di deposito relative a tutti i mezzi impiegati;
- spese per qualsiasi imposta e tassa;
- danni a terzi o al Comune causati dal personale o dai mezzi della Ditta appaltatrice;

- spese di spostamento dei mezzi dal deposito al luogo di partenza del servizio e dal luogo di conclusione del servizio al deposito;
- oneri non elencati, ma necessari, per la regolare e completa attuazione dei servizi.

Si precisa che nel caso si protragga lo stato di emergenza per COVID 19, saranno a carico della ditta tutti gli oneri connessi alle misure imposte a livello nazionale, regionale e locale per lo svolgimento del servizio (ex: sanificazione dello scuolabus) senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere nei confronti della stazione appaltante.

Art. 10 – Subappalto e cessione del contratto

1. La cessione del contratto è vietata, pena la risoluzione del contratto e l'applicazione delle penali previste, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno che il Comune di Bosaro venisse a subire. Il subappalto è ammesso con le modalità e i limiti di cui all'art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 11 – Responsabilità

1. Il servizio si intende esercitato a rischio e pericolo dell'impresa appaltatrice. La stessa si impegna a far fronte a qualsiasi responsabilità inerente lo svolgimento delle prestazioni, esonerando il Comune di Bosaro da ogni responsabilità penale, civile e amministrativa, purché non imputabili o derivanti da inadempienza da parte del medesimo.

2. Per l'automezzo adibito al servizio di trasporto scolastico la Ditta appaltatrice dovrà essere in possesso di polizza assicurativa R.C.A. con massimale per sinistro non inferiore a 12.000.000,00 (dicesi dodicimilioni virgola zero centesimi) di euro, di cui 10.000.000,00 (dicesi dieci milioni virgola zero centesimi) per danni a persone e 2.000.000,00 (dicesi duemilioni virgola zero centesimi) per danni a cose. La ditta appaltatrice dovrà munirsi a proprie spese di apposita polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. a copertura degli eventuali danni relativi ai rischi inerenti il servizio affidato non coperti dall'assicurazione obbligatoria R.C.A. degli scuolabus, con massimale non inferiore a euro 2.000.000,00 (dicesi duemilioni virgola zero centesimi). Dette polizze debitamente quietanzate dovranno essere presentate al Comune di Bosaro prima della stipulazione del contratto e, comunque, prima dell'avvio del servizio.

3. Per le responsabilità dell'affidatario si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che il momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di locomozione, ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.

4. Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla Ditta appaltatrice sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del Comune di Bosaro

5. La stessa Ditta dovrà dare immediata comunicazione al Comune di tutti gli incidenti che dovessero verificarsi durante il trasporto, anche nel caso in cui non ne sia derivato alcun danno.

Art. 12 – Valore dell'appalto

1. L'importo a base d'asta è quindi stabilito in complessivi 36.200,00= (I.V.A. di legge esclusa) complessivi, per entrambe le annualità, comprensivo del costo della sicurezza del lavoro di cui all'art. 26, comma 6, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, oltre IVA nella misura di legge;

2. Non sono previsti costi per la sicurezza per eliminare o ridurre i rischi da interferenza di cui all'art. 26, comma 5, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non sussistendo gli obblighi di redazione del DUVRI di cui all'art. 26, comma 3, del citato Decreto.

Art. 13 – Corrispettivo del contratto

1. Il corrispettivo del contratto sarà quello offerto dalla Ditta in sede di gara, che resterà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

Art. 14 – Varianti

1. Non sono ammesse varianti se non espressamente approvate dal responsabile del servizio competente.

2. La percorrenza giornaliera degli scuolabus per il servizio di trasporto scolastico è stimata dalla stazione appaltante all'art. 5 del presente Capitolato.

3. In ogni caso l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino maggiori oneri a carico dell'appaltatore.

Art. 15 – Garanzie

1. All'atto della stipula del contratto, la Ditta appaltatrice dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti. Tale cauzione sarà trattenuta fino all'ultimazione del servizio e, comunque, finché non sia stata eliminata ogni eccezione e definita qualsiasi controversia.

2. Qualora il prestatore del servizio dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l'Amministrazione sarà tenuta a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale. Verrà inoltre addebitata, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altra ditta, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

Art. 16 – Verifiche

1. Il Comune di Bosaro si riserva, in ogni momento, la facoltà di effettuare controlli sul personale, sui mezzi e sulle modalità dei trasporti, per accertare che il servizio sia conforme all'affidamento; in caso di accertate inadempienze saranno applicate le sanzioni di legge, se ricorre il caso, e quelle previste al successivo art. 18.

2. Ai fini del presente articolo, la Ditta appaltatrice consente l'accesso del personale comunale del competente ufficio sui veicoli usati per il servizio, anche durante l'effettuazione dei percorsi.

Art. 17 – Penali

1. Salva la risoluzione del contratto nei casi previsti del presente Capitolato speciale d'appalto, sono stabilite le seguenti penalità, previa verifica del competente ufficio comunale:

- *mancata effettuazione del servizio per un giorno*: penale pari a € 500,00= (dicesi euro cinquecento virgola zero centesimi), fatto salvo che l'inadempimento sia dovuto a cause accertabili di forza maggiore;
- *mancata effettuazione di una corsa, anche parzialmente*: penale pari a € 300,00= (dicesi euro trecento virgola zero centesimi) per ciascuna corsa, fatto salvo che l'inadempimento sia dovuto a cause accertabili di forza maggiore;
- *utilizzo di mezzi non in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di trasporto delle persone e di trasporto scolastico*: penale pari a € 1.000,00= (dicesi euro mille virgola zero centesimi) per ciascun mezzo e contestuale risoluzione del contratto;
- *comportamento scorretto nei confronti dell'utenza, che sia accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio*: penale pari a € 150,00= (dicesi euro centocinquanta virgola zero centesimi), per ogni singolo evento; il Comune di Bosaro si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale incaricato del servizio, nel caso di perdurare del comportamento sconveniente;

- *guida pericolosa o violazioni al Codice della Strada rilevate dalle competenti autorità*: penale pari a € 500,00= (dicesi euro cinquecento virgola zero centesimi); il Comune di Bosaro si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale incaricato del servizio, nel caso di violazioni gravi o ripetute;
- *scarsa o mancata pulizia dei mezzi*: penale pari a € 100,00 (dicesi euro cento virgola zero centesimi) per ciascun mezzo e ciascun episodio.

2. L'impresa avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla contestazione. L'ammontare della penale sarà trattenuta direttamente sul primo rateo del compenso senz'altra formalità.

3. E' fatto comunque salvo il diritto del Comune di Bosaro di richiedere, anche giudizialmente, alla Ditta appaltatrice il rimborso del danno subito per effetto delle inadempienze o delle maggiori spese sostenute per garantire il corretto e puntuale svolgimento del servizio.

Art. 18 – Clausola risolutiva espressa

1. Il Comune di Bosaro si riserva la facoltà di recedere dal contratto senza che la Ditta appaltatrice possa avanzare pretese e con tutte le conseguenze che detta risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno della Ditta appaltatrice e salva l'applicazione delle penali prescritte nonché di ogni ulteriore responsabilità civile o penale, al verificarsi delle seguenti ipotesi:

- perdita o mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia;
- qualora la Ditta appaltatrice non abbia la proprietà o la piena disponibilità giuridica dei mezzi previsti nel presente Capitolato almeno venti giorni, naturali, successivi e continui prima della data di inizio del servizio, senza computare a tal fine il giorno di inizio del servizio, e per tutta la durata dell'appalto;
- utilizzo di mezzi non in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di trasporto delle persone e di trasporto scolastico;
- utilizzo di mezzi di trasporto con anno di prima immatricolazione antecedente il 2010 per un numero di giorni superiore a 30 (trenta) in ciascun anno scolastico; ciò al fine di non alterare le condizioni di aggiudicazione dell'appalto;
- mancato svolgimento del servizio per almeno due giorni consecutivi, fatte salve cause di forza maggiore;
- mancata effettuazione di una corsa, anche parzialmente, per un numero di volte superiore a tre in ciascun anno scolastico, fatte salve cause di forza maggiore;
- abbandono del servizio arbitrario o comunque non giustificato;
- cessione del servizio;
- cumulo da parte della Ditta appaltatrice di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
- fallimento della Ditta appaltatrice o soggezione della stessa ad altre procedure concorsuali e parafallimentari;
- comunicazione alla Stazione appaltante, da parte della Prefettura, delle informazioni interdittive di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. ii.;
- violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss. mm. ii.;
- violazione degli obblighi di condotta di cui al precedente art. 7;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, a termini dell'art. 1453 del Codice Civile.

2. In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Comune di Bosaro avrà diritto di escutere la garanzia definitiva prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale

esecuzione in danno e fatta salva la facoltà di compensare l'eventuale credito della Ditta aggiudicataria con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

Art. 19 – Recesso

1. Il Comune di Bosaro si riserva di recedere unilateralmente dal contratto, in ragione della mancanza di interesse del committente anche per variazioni di assetti organizzativi del servizio o della Stazione appaltante, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre a un ventesimo delle prestazioni non ancora eseguite. Null'altro sarà riconosciuto alla Ditta appaltatrice, la quale non ha titolo per vantare diritto o pretesa alcuna.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D. L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, il Comune di Bosaro ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della L. 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 20 – Cause sopravvenute – sospensione

1. In ottemperanza all'art 107 del D.Lgs. 50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione, se nominato, ovvero il RUP può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto. La sospensione verrà disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione indicando il nuovo termine contrattuale.

2. La sospensione potrà, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. In tal caso qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio stesso, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo sarà dovuto all'esecutore negli altri casi.

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione.

Art. 21 – Esecuzione in danno

1. Indipendentemente da quanto previsto agli articoli precedenti, qualora la Ditta appaltatrice si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dal contratto, il Comune di Bosaro avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio, addebitando i relativi costi all'aggiudicatario stesso.

2. Per l'esecuzione di tali prestazioni, il Comune di Bosaro potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti dell'appaltatore o sull'eventuale deposito cauzionale che dovrà, in tale senso, essere immediatamente reintegrato.

3. Resta in ogni caso fermo il diritto di risarcimento dei danni cagionati al Comune e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Art. 22 – Divieto di tacito rinnovo

1. Il contratto non è soggetto a tacito rinnovo e, alla scadenza, si intende risolto di diritto, senza bisogno di disdetta alcuna. Il Comune di Bosaro si riserva comunque la facoltà di prorogare il contratto, alle medesime condizioni in essere alla scadenza, per un breve periodo sino a conclusione dell'esperimento di una nuova gara per l'aggiudicazione del servizio, a garanzia della continuità del servizio stesso che per sua natura e per tipologia di utenza non può tollerare interruzioni.

Art. 23 – Trattamento dei dati personali

1. La Ditta appaltatrice è tenuta a trattare i dati degli utenti secondo quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della riservatezza ed esclusivamente per le operazioni strettamente necessarie all'erogazione del servizio oggetto del presente Capitolato.

Art. 24 – Foro competente

1. Il Foro esclusivamente competente per ogni controversia derivante dall'interpretazione ed esecuzione di quanto previsto dal contratto è quello di Rovigo.